

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1346/2003 della Commissione, del 29 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1347/2003 della Commissione, del 29 luglio 2003, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 3
- ★ **Direttiva 2003/75/CE della Commissione, del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽¹⁾** 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/560/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2003) 1961]** 10

2003/561/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2647]** 13

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/562/PESC del Consiglio, del 29 luglio 2003, relativa alla nomina del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) e che abroga la decisione 2002/922/PESC** 19
- ★ **Decisione 2003/563/PESC del Consiglio, del 29 luglio 2003, relativa alla proroga dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	56,0
	999	56,0
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	53,6
	388	65,3
	524	55,5
	528	54,1
	999	57,1
0806 10 10	052	119,2
	220	167,2
	400	192,1
	600	184,6
	624	137,6
	999	160,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,8
	400	91,0
	508	80,3
	512	65,2
	528	69,2
	720	69,1
	800	184,8
	804	93,6
	999	91,6
0808 20 50	052	75,0
	388	109,0
	512	54,2
	528	63,6
	999	75,5
0809 10 00	052	151,6
	064	127,1
	066	109,1
	068	72,1
	999	115,0
0809 20 95	052	309,9
	400	241,0
	404	249,1
	999	266,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	136,7
	064	92,6
	094	123,1
	999	117,5
0809 40 05	064	83,4
	068	81,4
	094	70,3
	999	78,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2003

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (5) I codici NC vengono indicati a titolo puramente informativo.

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafi 3 e 5,

C. MISURE IN VIGORE

- (6) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

D. MOTIVAZIONE

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina.
- (2) La domanda è stata presentata il 16 giugno 2003 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria (più del 50 %) della produzione comunitaria di cavi di acciaio.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono cavi di acciaio originari dell'Ucraina (in appresso «prodotti in questione») normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.
- (4) Oggetto dell'inchiesta sono cavi di acciaio spediti dalla Moldavia (in appresso «prodotti in esame»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici del prodotto in questione.

- (7) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina vengono eluse mediante il trasbordo di cavi in Moldavia.

- (8) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sui prodotti in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'Ucraina e dalla Moldavia nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Moldavia di cavi di acciaio originari dell'Ucraina.

- (9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni dei prodotti in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni dei prodotti in questione sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Moldavia. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (10) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per i prodotti in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

E. PROCEDURA

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

a) Questionari

- (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori in Ucraina e agli importatori nella Comunità conosciuti alla Commissione o che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità ucraine e moldave. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate sono tenute a contattare la Commissione entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per richiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica a tutte le parti interessate.
- (14) Le autorità ucraine e moldave saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o da dazi

- (16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti in esame possono essere esenti da registrazione o da dazi se non costituiscono una forma di elusione.
- (17) La presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche

elusive. Sembra pertanto necessario dare agli esportatori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dei prodotti da loro esportati dalla registrazione o dai dazi. Gli esportatori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

F. REGISTRAZIONE

- (18) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni dei prodotti in esame per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Moldavia.

G. TERMINI

- (19) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. MANCATA COLLABORAZIONE

- (21) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro i termini stabiliti nel presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Il ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 può condurre a risultanze meno favorevoli per la parte in questione di quelle cui si sarebbe giunti se avesse cooperato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia (a prescindere dal fatto che siano originari o meno della Moldavia), classificabili ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, fax e/o telefax della parte interessata, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2003/75/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 2003****che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri si applica alle navi nuove ed esistenti adibite a viaggi nazionali, in conformità delle prescrizioni dell'allegato I.
- (2) Il capitolo III, sezione 5-1, dell'allegato I della direttiva 98/18/CE prescrive modifiche relative alle zattere di salvataggio e ai mezzi di soccorso nonché alle cinture di sicurezza sulle navi ro-ro esistenti non oltre la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° luglio 2000.
- (3) La direttiva 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽²⁾, ha prescritto ulteriori modifiche relative a tali attrezzature entro il 1° gennaio 2003.
- (4) Le corrispondenti disposizioni SOLAS consentono che le modifiche da apportare alle navi esistenti abbiano luogo al momento in cui vengono effettuate riparazioni, modificazioni o sostituzioni rilevanti delle attrezzature di salvataggio.
- (5) La direttiva 98/18/CE deve pertanto essere modificata per far luogo ad un termine ragionevole per l'applicazione di questi nuovi requisiti specifici alle navi ro-ro esistenti.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo del capitolo III, sezione 5-1, dell'allegato I della direttiva 98/18/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vice-presidente

⁽¹⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

ALLEGATO

5-1 Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri (R 26)

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003

- .1 Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1° gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei paragrafi .6.2, .6.3, .6.4, .7, .8 e .9 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2006.

Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi .2, .3, .4 e .5.

In deroga alle disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi .6, .7, .8 e .9.

.2 *Zattere di salvataggio*

- .1 Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

- .2 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998.
- .3 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il 17 marzo 1998, a seconda del caso.
- .4 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente dal lato sul quale galleggia. È consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unità veloci.

In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacità totale sia almeno pari al 50 % delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO (con Circ. MSC 809).

.3 *Battelli di emergenza veloci*

- .1 Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con Circ. MSC 809.
- .2 Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terrà conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonché delle raccomandazioni adottate dall'IMO.
- .3 Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-VI/2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonché di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.

.4 Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto .3.1, detto battello potrà essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- .1 il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto .3.2;
- .2 la riduzione di capacità risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacità almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;
- .3 tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.

.4 *Mezzi di soccorso*

- .1 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
- .2 I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con Circ. MSC 810.

- .3 Se lo scivolo di un dispositivo MES è destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.

.5 *Cinture di salvataggio*

- .1 In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.
- .2 Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998.

NAVI RO-RO DA PASSEGGERI DELLE CLASSI B, C e D COSTRUITE DOPO IL 1° GENNAIO 2003

.6 *Zattere di salvataggio*

- .1 Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

- .2 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.
- .3 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del caso.
- .4 Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. È consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unità veloci.

In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacità totale pari almeno al 50 % delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con Circ. MSC 809.

.7 *Battelli di emergenza veloci*

- .1 Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con Circ. MSC 809.
- .2 Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terrà conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteorologiche molto sfavorevoli, nonché delle raccomandazioni adottate dall'IMO.
- .3 Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-VI/2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18) e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteorologiche, nonché di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.
- .4 Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto .3.1, detto battello potrà essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - .1 il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto .3.2;
 - .2 la riduzione di capacità risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacità almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;
 - .3 tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.

.8 *Mezzi di soccorso*

- .1 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
- .2 I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con Circ. MSC 810.
- .3 Se lo scivolo di un dispositivo MES è destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.

.9 *Cinture di salvataggio*

- .1 In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.
 - .2 Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

che revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2003) 1961]

(2003/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione ⁽³⁾, e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000,

sentito il comitato consultivo,

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, che esentava un certo numero di assemblatori di biciclette dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio («dazio antidumping esteso»), la Commissione ha esentato altre parti dal pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, con le decisioni successive pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾;
- (2) La Commissione ha saputo da diverse fonti che molte parti esentate non esistevano più o non assemblavano più biciclette.
- (3) La Commissione ha informato per iscritto le parti interessate della sua intenzione di revocare l'esenzione loro concessa e ha dato loro la possibilità di formulare osservazioni in proposito. Molte di esse hanno confermato alla Commissione di aver cessato la produzione o l'assemblaggio di biciclette, mentre le altre non hanno formulato alcuna osservazione entro il termine stabilito.
- (4) Secondo il principio della buona amministrazione, quindi, l'esenzione per le parti elencate all'articolo 1 della presente decisione deve essere revocata,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 31 del 6.2.1998, pag. 25, GU L 164 del 9.6.1998, pag. 49, GU L 320 del 28.11.1998, pag. 60, GU L 41 del 10.2.2001, pag. 30, GU L 47 del 19.2.2002, pag. 43, GU L 195 del 24.7.2002, pag. 81.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le esenzioni dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono revocate per le parti elencate in appresso a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Parti per le quali l'esenzione è revocata

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Aurelia Dino SpA	Via Cuneo 11 I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	Italia	A202
Baronia-Fahrrad GmbH	D-32369 Rahden	Germania	8078
Brennabor Fahrräder Bernard Fischer GmbH	D-32105 Bad Salzuflen	Germania	8062
Cicli Casadei snc	I-S. Giuseppe di Comacchio (FE)	Italia	8074
Cycles Eddie Kœpler/Eddie Kœpler International SARL	ZI n° 2 de Rouvignies — Rue Louis Dacquin — Batterie 900 F-59309 Valenciennes Cedex	Francia	A177
Dangre Cycles	F-59583 Marly	Francia	8963
Dawes Cycle	Birmingham B11 2DG	Regno Unito	8963
Fonlupt SA	F-71600 Paray-le-Monial	Francia	8332
Girardengo SRL	I-15065 Frugarolo (AL)	Italia	8070
José Ferreira & Almeida, Lda	P-3770 Oliveira do Barro	Portogallo	8037
Kynast AG	D-49692 Quakenbrück	Germania	8963
Lombardo Gaspare	I-91012 Buseto Palizzolo (TP)	Italia	8071
Magna Technology	Warrington WA5 UL	Regno Unito	8525
MGI (nv Marcel Geurts Industry)	B-3630 Maasmechelen	Belgio	8078
Portosa Srl	I-35030 Rubano (PD)	Italia	8090
PRO-FIT Sportartikel	D-74076 Heilbronn	Germania	8963
Reparto Corse Bianchi SRL	I-24047 Treviglio (BG)	Italia	8079
Sprint SpA	I-75045 Castegnato (BS)	Italia	8072
Vicini Mario e Figli SNC	I-47023 Cesena (Forlì)	Italia	8072

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti elencate in appresso:

Aurelia Dino SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN),

Baronia-Fahrrad GmbH, Weher Str. 81-83, D-32369 Rahden,

Brennabor Fahrräder Bernard Fischer GmbH, Schnatweg 3, D-32105 Bad Salzuflen,

Cicli Casadei snc, Via dei Mestieri, I-44020 San Giuseppe di Comacchio,

Cycles Eddie Kœpler, ZI No. 2 de Rouvignies — Rue Louis Dacquin — Batterie 900, F-59309 Valenciennes Cedex —

Dangre Cycles, Rue Paul Vaillant Couturier 23, F-59583 Marly,

Dawes Cycles, Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DG,
Fonlupt SA, Rue Joseph Mousterde, F-71600 Paray-Le-Monial,
Girardengo SRL, Via N. Sauro 5, I-15065 Frugarolo,
José Ferreira & Almeida, Lda, Estrada Nacional 235, P-3770 Oliveira do Barro,
Kynast AG, Artlandstr. 55, D-49692 Quakenbrück,
Lombardo Gaspare, Via Roma, 233, I-91012 Buseto Palizzolo,
Magna Technology, Unit 5 Riverside Trading Estate, Fiddlers Ferry, WA5 2UL, Warrington,
MGI (nv Marcel Geurts Industry), Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen,
Portosa Srl, Via Industria 6, I-35030 Rubano,
PRO-FIT Sportartikel, Weinsberger Str. 81, D-74076 Heilbronn,
Reparto Corse Bianchi SRL, Via delle Battaglie 5, I-24047 Treviglio,
Sprint SpA, Via Padana Superiore 91/93 -SS11, I-75045 Castegnato,
Vicini Mario e Figli SNC, Via dell'Artigianato 284, I-47023 Cesena,

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2003****relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica***[notificata con il numero C(2003) 2647]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno, inter alia, cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della direttive che costituiscono il nuovo quadro normativo.
- (2) Onde garantire che le decisioni a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul mercato unico o sugli obiettivi perseguiti attraverso il nuovo quadro normativo, le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione i progetti di misure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
- (3) Un'ulteriore condizione è che le autorità nazionali di regolamentazione ottengano l'autorizzazione della Commissione per gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva accesso) ⁽²⁾, il che costituisce una procedura distinta.
- (4) La Commissione darà alle autorità nazionali di regolamentazione, qualora lo richiedano, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di

misura creerebbe una barriera al mercato unico oppure dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata ha al più presto la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione.

- (5) La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) stabilisce alcuni termini vincolanti per il trattamento delle notifiche ex articolo 7.
- (6) Onde facilitare ed assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione previsto dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e garantire la certezza del diritto, sono necessarie regole chiare per il processo di notifica e il relativo esame da parte della Commissione e per calcolare i termini giuridici summenzionati.
- (7) Sarebbe inoltre utile chiarire le modalità procedurali nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
- (8) Onde semplificare ed accelerare l'esame di un progetto di misura notificato, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino un formato standard per le notifiche (modulo di notificazione sintetico).
- (9) Il gruppo dei regolatori europei istituito mediante la decisione 2002/627/CE della Commissione ⁽³⁾ ha riconosciuto la necessità di queste disposizioni.
- (10) Onde rispettare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ed in particolare la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi di regolamentazione coerenti e l'applicazione coerente di detta direttiva, è essenziale che il meccanismo di notifica di cui all'articolo 7 venga pienamente rispettato e sia il più efficace possibile.
- (11) Il comitato per le comunicazioni ha espresso il proprio parere conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

RACCOMANDA CHE:

1. I termini definiti nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) [e nelle direttive specifiche] hanno il medesimo significato quando vengono utilizzati nella presente raccomandazione. Inoltre:

- per «raccomandazione sui mercati rilevanti» si intende la raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ⁽¹⁾,
- per «notifica» si intende la notifica alla Commissione, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione di un progetto di misura a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), accompagnata dal modulo di notificazione sintetico di cui alla presente raccomandazione (allegato).

2. Le notifiche vanno effettuate mediante posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.

I documenti inviati mediante posta elettronica si intendono ricevuti dal destinatario il giorno stesso nel quale sono stati inviati.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 6 sotto, le notifiche ed i documenti giustificativi vengono registrati nell'ordine nel quale vengono ricevuti.

3. Le notifiche prendono effetto dalla data in cui la Commissione le registra («data di registrazione»). La data di registrazione è la data in cui la Commissione riceve una notifica completa.

Tutte le autorità nazionali di regolamentazione vengono informate mediante avviso nel sito web della Commissione e per via elettronica della data di registrazione della notifica, dell'argomento della notifica e dell'eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4. Le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il formulario di notifica sintetico (allegato 1) può essere in una lingua diversa da quella del progetto di misura per facilitare l'efficace consultazione da parte di tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione.

Le eventuali osservazioni o decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) vengono formulate nella lingua del progetto di misura, se possibile tradotte nella lingua utilizzata nel modulo di notificazione sintetico.

5. I progetti di misura comunicati da un'autorità nazionale di regolamentazione vanno accompagnati dalla documentazione necessaria alla Commissione per svolgere le sue mansioni. I progetti di misura devono essere sufficientemente motivati.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/311/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

6. Le notifiche devono includere i seguenti elementi, ove applicabili:

- a) il mercato rilevante dei prodotti o servizi;
- b) il mercato geografico rilevante;
- c) la principale impresa (o imprese) operante sul mercato rilevante;
- d) i risultati dell'analisi del mercato rilevante, in particolare i risultati relativi alla presenza o meno di una concorrenza effettiva, nonché le relative motivazioni;
- e) se del caso, l'impresa o le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e le motivazioni, le prove e/o qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;
- f) i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione;
- g) il parere espresso dall'autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;
- h) elementi atti a dimostrare che al momento della notifica alla Commissione, sono state prese misure adeguate al fine di notificare la bozza della misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri;
- i) in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva servizio universale) ⁽²⁾, l'obbligo o gli obblighi di regolamentazione specifici proposti per ovviare alla mancanza di efficace concorrenza nel mercato rilevante interessato oppure, nel caso in cui si accerti che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per ritirarli.

7. Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

8. Le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in base alle quali dovrebbero essere imposti agli operatori con un significativo potere di mercato obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13.

9. Le notifiche che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in base alle quali le misure progettate vengono richieste per rispettare gli impegni internazionali.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

10. Le notifiche che comprendono le informazioni di cui al punto 6 saranno considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione interessata non ha fornito le informazioni necessarie. In tali casi, agli scopi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la notifica prende effetto dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.
11. Fatte salve le disposizioni del punto 6, a seguito della registrazione di una notifica, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono cercare di fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora esse siano facilmente disponibili.
12. Qualora formuli osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito web.
13. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione formuli osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), essa comunica tali osservazioni per via elettronica alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.
14. Qualora la Commissione, nell'applicare l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ritenga che un progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o successivi;
- a) ritiri le suddette obiezioni; o
- b) adotti una decisione che richieda ad un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura,
- ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito web.
15. Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione, agendo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all'autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. La Commissione può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà provocate.
16. Un'autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene tolta dal registro. La Commissione pubblica un avviso in tal senso nel proprio sito web.
17. Qualora un'autorità competente nazionale che abbia ricevuto osservazioni della Commissione o di un'altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) adotti il progetto di misura, su richiesta della Commissione essa informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.
18. Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.
19. In conformità al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 ⁽¹⁾, qualsiasi periodo di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o alla presente raccomandazione viene calcolato nel modo seguente:
- a) se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;
- b) un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l'evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultimo giorno di detto mese;
- c) i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche;
- d) per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi legali e/o ufficiali.
- Se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'elenco dei giorni festivi stabiliti dalla Commissione viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima dell'inizio dell'anno.
20. La Commissione, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, valuterà la necessità di rivedere queste norme, in linea di massima non prima del 25 luglio 2004.
21. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

ALLEGATO

MODULO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI PROGETTI DI MISURE A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE (DIRETTIVA QUADRO)**(«Modulo di notificazione sintetico»)****Introduzione**

Il presente modulo specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione all'atto della notifica dei progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

La Commissione intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all'attuazione dell'articolo 7, in particolare nell'ambito di riunioni precedenti alla notifica. Di conseguenza, le autorità nazionali di regolamentazione sono incoraggiate a consultare la Commissione su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che sono tenute a fornire o, per contro, sulla possibilità di essere dispensate dall'obbligo di fornire determinate informazioni in merito all'analisi di mercato da esse effettuata a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Informazioni corrette e complete

Tutte le informazioni presentate dalle autorità competenti nazionali devono essere corrette e complete e venire riprodotte in modo sintetico nel formulario in appresso. Il modulo non intende sostituire il progetto di misura notificato ma deve consentire alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri di verificare che il progetto di misura notificato contenga in effetti, facendo riferimento alle informazioni contenute nel modulo, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per svolgere i propri compiti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) entro il termine di tempo previsto da detta direttiva.

Le informazioni richieste nel presente modulo vanno precisate nelle varie sezioni e punti del modulo con rimandi al progetto della misura, specificando dove tali informazioni possono essere trovate.

Lingue

Il formulario va compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che può essere diversa dalla lingua utilizzata nel progetto di misura notificato. Qualsiasi parere espresso o decisione presa dalla Commissione conformemente all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è nella lingua del progetto di misura notificato, tradotta se possibile nella lingua utilizzata nel modulo di notificazione sintetico.

MODULO DI NOTIFICAZIONE SINTETICO**SEZIONE 1****Definizione del mercato**

Si prega di indicare (ove applicabile):

- 1.1. il mercato rilevante del prodotto/servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?
- 1.2. il mercato geografico rilevante in oggetto;
- 1.3. una breve sintesi del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;
- 1.4. una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la definizione del mercato proposta e quante no);
- 1.5. qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ⁽¹⁾ e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 9 a 16 della raccomandazione sui mercati rilevanti e alla sezione 3.2 della relazione di accompagnamento.

SEZIONE 2**Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato**

Si prega di indicare (ove applicabile):

- 2.1. denominazione della o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione della o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo;
- 2.2. i criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un'impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo;
- 2.3. denominazione della o delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante;
- 2.4. quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

- 2.5. del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;
- 2.6. dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

SEZIONE 3**Obblighi di regolamentazione**

Si prega di indicare (ove applicabile):

- 3.1. la base giuridica degli obblighi da imporre, mantenere, modificare o ritirare [articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)];
- 3.2. le ragioni per le quali l'imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni;
- 3.3. se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di specificare le «circostanze eccezionali» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

⁽¹⁾ Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6).

SEZIONE 4

Rispetto degli obblighi internazionali

In relazione all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di indicare (ove applicabile):

- 4.1. se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o ritirare obblighi per gli operatori del mercato a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);
 - 4.2. denominazione della o delle imprese in oggetto;
 - 4.3. quali sono gli impegni internazionali, assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da rispettare.
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/562/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 2003
relativa alla nomina del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) e che abroga
la decisione 2002/922/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2002, che proroga il mandato del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/922/PESC ⁽²⁾ il Consiglio ha prorogato il mandato del capo missione della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM), sig. Antóin MAC UNFRAIDH, fino al 31 dicembre 2003.
- (2) Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha deciso di nominare capo missione dell'EUMM la sig.ra Maryse DAVIET, in seguito alle dimissioni del sig. Antóin MAC UNFRAIDH.
- (3) La decisione 2002/922/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Maryse DAVIET è nominata capo dell'EUMM.

Articolo 2

La decisione 2002/922/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal 1° settembre 2003.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 53.

DECISIONE 2003/563/PESC DEL CONSIGLIO**del 29 luglio 2003****relativa alla proroga dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/202/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾ stabilisce che la durata prevista dell'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è di sei mesi a decorrere dal 31 marzo 2003.
- (2) Con lettera indirizzata al segretario generale/alto rappresentante in data 4 luglio 2003, il presidente dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Signor Trajkovski, ha invitato l'Unione europea a prorogare l'operazione «Concordia» fino al 15 dicembre 2003 mantenendo il mandato e il quadro giuridico attuali.
- (3) Il 7 luglio 2003, il Comitato dei contributori ha espresso il parere che l'operazione dovrebbe essere prorogata fino al 15 dicembre 2003.
- (4) Il Comitato politico e di sicurezza ha valutato i progressi compiuti nella realizzazione dell'operazione «Concordia» e ha convenuto, l'11 luglio 2003, sulla scorta del parere del Comitato militare dell'Unione europea datato 7 luglio 2003, di raccomandare che l'operazione sia prorogata fino al 15 dicembre 2003.
- (5) Il 24 luglio 2003 il Comitato militare dell'Unione europea ha presentato al Comitato politico e di sicurezza un parere sul modo di provvedere al comando per la forza per l'operazione «Concordia» al di là del 30 settembre 2003.
- (6) Si è proceduto ad uno scambio di lettere con la NATO sul proseguimento della messa a disposizione, del controllo, della restituzione e del richiamo dei mezzi e delle capacità della NATO per l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alle condizioni previste dall'accordo specifico concluso fra l'Unione europea e la NATO in data 17 marzo 2003.
- (7) I paesi dell'Euroforza hanno proposto il 17 luglio 2003 che questa fornisca il quadro per il comando della forza per l'operazione «Concordia» a decorrere dal 1° ottobre 2003.

- (8) Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha convenuto di prorogare l'operazione, alle condizioni precedenti, per un ulteriore breve periodo fino al 15 dicembre 2003, ha espresso il suo apprezzamento per le prestazioni della Francia come paese responsabile dell'inquadramento a livello di comando della forza per l'operazione ed ha gradito l'offerta di Eurofor di riprendere dalla Francia la responsabilità di inquadrare il comando per la forza dell'operazione.
- (9) Non sono previste modifiche dei parametri finanziari dell'operazione «Concordia» a decorrere dal 1° ottobre 2003. Non è pertanto d'applicazione, per il restante periodo di tale operazione, l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento finanziario allegato alla decisione del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'istituzione di un meccanismo di finanziamento operativo al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (10) I termini stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento finanziario summenzionato non possono essere rispettati.
- (11) Il Comitato politico e di sicurezza continuerà ad esaminare la situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in vista di future appropriate decisioni che il Consiglio vorrà adottare.
- (12) Conformemente all'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce al finanziamento dell'operazione.

DECIDE:

Articolo 1

L'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è prorogata fino al 15 dicembre 2003.

Articolo 2

1. Il maggiore generale Luis Nelson Ferreira dos Santos è nominato comandante della forza dell'Unione europea a decorrere dal 1° ottobre 2003.
2. Eurofor assume dalla Francia la responsabilità a livello di comando per la forza dell'operazione a decorrere dal 1° ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.⁽²⁾ GU L 76 del 22.3.2003, pag. 43.

Articolo 3

1. Non si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento finanziario allegato alla decisione del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'istituzione di un meccanismo di finanziamento operativo al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento finanziario di cui al paragrafo 1, il bilancio che copre l'esercizio finanziario successivo è approvato dalla presidenza al più tardi il 30 settembre 2003.

3. L'amministratore del meccanismo di finanziamento operativo istituito per finanziare i costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato a chiedere agli Stati membri contributori il versamento di un contributo fino a 800 000 EUR.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI
